NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 71

Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione

Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 i contratti di assicurazione che non siano stati disdetti sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il relativo rischio e' a carico dell'Istituto stesso a decorrere da tale scadenza. Le somme assicurate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate in base alle tariffe vigenti dell'Istituto stesso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo i criteri indicati dall'articolo 88 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa concorrono al riparto delle attivita' in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedano la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al comma 4 e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare dei loro crediti. Hanno privilegio sulle attivita' dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 34 alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i crediti riguardanti:

a) capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonche' le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo;

b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto;

d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche. Il privilegio di cui al comma 6 e' preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile. I crediti di cui ai commi da 1 a 7 hanno privilegio

sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione. Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 20 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	VI — Esercizio della vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-71-effetti-della-liquidazione-sui-contratti-di-assicurazione-e-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it